**KOSOVO**

DIRITTI REALI

L’art. 2 della Legge 03/L-154 sulla Proprietà ed altri Diritti Reali del 25 giugno 2009 stabilisce che qualsiasi persona può acquisire diritti reali, salvo altrimenti specificato dalla Legge. La norma si riferisce anche a cittadini stranieri, che tra le altre cose possono dunque acquistare fabbricati ad uso abitativo, fabbricati ad uso commerciale e terreni.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E ACQUISTO DI QUOTE AZIONARIE

Agli investimenti stranieri si applicano la Legge 04/L-220 sugli investimenti Stranieri del 12 dicembre 2013 e dalla Legge 06/L-016 sulle Imprese del 15 marzo 2018.

È verificata la condizione di reciprocità per la creazione di società e per l’acquisto di quote in società di diritto locale da parte di stranieri. Non ci sono restrizioni alla detenzione di cariche sociali da parte di cittadini stranieri.

In base alla legge sugli Investimenti stranieri, le società straniere possono adoperarsi in qualsiasi attività aperta ad imprese domestiche. Non ci sono restrizioni alla quota di capitale che le entità straniere possono detenere.

EREDITA’

L’art. 3 comma 4 della Legge 2004/26 sull’Eredità in Kosovo del 28 luglio 2004 stabilisce che ai fini della successione gli stranieri sono parificati ai cittadini kosovari sotto condizione di reciprocità. La reciprocità è presunta.